



Decreto del Direttore generale nr. 108 del 29/05/2024

Proponente: Paola Querci

Direzione amministrativa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Paola Querci*

Estensore: Paola Querci

Oggetto: Adeguamento al disposto dell'art. 9 comma 6 della legge n. 114/2014 del Regolamento inerente le attività degli avvocati patrocinanti in servizio presso l'ufficio legale di Arpat, approvato con Decreto del Direttore generale n. 181/2014

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1	sì	digitale

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *No*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell' Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell' organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell' Agenzia), modificato e integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato il Decreto del Direttore generale n. 181/2014 "Approvazione del Regolamento inerente le attività degli avvocati patrocinanti in servizio presso l' ufficio legale di Arpat e modalità di erogazione dei relativi compensi professionali;

Tenuto conto di quanto previsto dall' art 9 comma 6 della legge n. 114/2014, che prevede che nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati assegnati agli uffici legali sia dovuta la liquidazione del compenso;

Ritenuto quindi di dover adeguare in tal senso il testo del Regolamento di cui sopra;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell' Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di adeguare alle disposizioni di cui all' art 9 comma 6 della legge n. 114/2014, il testo del Regolamento inerente le attività degli avvocati patrocinanti in servizio presso l' ufficio legale di Arpat e modalità di erogazione dei relativi compensi professionali, approvato con il Decreto del Direttore generale n. 181/2014, prevedendo che, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati assegnati all' ufficio legale di ARPAT sia dovuta la liquidazione del compenso;
2. di sostituire integralmente l' Allegato A al Decreto del Direttore generale n. 181/2014, con l' Allegato 1 al presente atto;
3. di individuare quale responsabile del procedimento la Direttrice amministrativa, ai sensi dell' art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 28/05/2024
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 28/05/2024
- Paola Querci , il proponente in data 28/05/2024
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 28/05/2024
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 29/05/2024
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 29/05/2024

REGOLAMENTO INERENTE LE ATTIVITA' DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LEGALE DI ARPAT E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI PROFESSIONALI

Premessa

L'art 9 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014 n. 114 ha introdotto la "riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici", onorari già riconosciuti dal RD n. 1578/1933.

Il comma 3 dell'art. 9 stabilisce che: "Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione".

In base al comma 5 del citato art. 9, i regolamenti devono prevedere

- i criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto, tra l'altro, della puntualità negli adempimenti processuali;
- i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

In base al comma 6 del citato art. 9 "In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendentisono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013".

La Legge n. 247 del 31.12.2012, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" ha meglio disciplinato, nello specifico all'art. 23, la figura dell'Avvocato degli Enti pubblici, per il quale ha previsto un trattamento economico "adeguato" alla funzione professionale svolta.

ART. 1

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione e la ripartizione dei compensi professionali dovuti per legge tra gli Avvocati dell'Agenzia assegnati all'ufficio legale nelle ipotesi di sentenza favorevole nei contenziosi da essi patrocinati, al netto delle spese generali liquidate secondo la normativa vigente.

2. I compensi corrisposti agli effetti del presente regolamento costituiscono parte della retribuzione.

ART. 2

Procura alle liti

1. Per le controversie giudiziarie in cui ARPAT si costituisce in giudizio con il patrocinio legale degli Avvocati in servizio presso l'Ufficio legale, viene conferita apposita procura alle liti.
2. La procura alle liti può essere conferita solo agli Avvocati in servizio presso l'Ufficio legale che siano in possesso della necessaria abilitazione professionale e siano iscritti nell'apposito Elenco speciale annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Ai fini di cui al presente comma, gli Avvocati non possono rivestire una qualifica inferiore a quella di "Collaboratore amministrativo professionale-cat. D".
3. Gli Avvocati esplicano i compiti difensivi conferiti ai sensi del presente articolo, in piena autonomia e nel rispetto delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e dal Consiglio Nazionale Forense.

ART. 3

Compensi professionali

1. Agli Avvocati dell'Ufficio legale di ARPAT spettano i compensi professionali, a seguito di sentenza favorevole nel contenzioso patrocinato da uno degli avvocati assegnati all'ufficio legale.
2. Per sentenze si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva.
3. Sono considerate sentenze favorevoli, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole, le sentenze che, pur non pronunciandosi nel merito della controversia e sulle competenze del giudizio definiscono la causa con esito favorevole all'ente come, a titolo esemplificativo, le sentenze che dichiarano la nullità ed irricevibilità del ricorso, le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell'ente, i provvedimenti giudiziari di perenzione del processo amministrativo le sentenze che pronunciano la improcedibilità e/o la inammissibilità del ricorso anche per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti, per difetto di legittimazione ad agire.

ART. 4

Liquidazione dei compensi

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art 9 commi 3 e 5 della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero anche parziale delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate – che devono confluire sull'apposito capitolo di bilancio - sono corrisposte ai sensi del

presente regolamento, al netto di oneri riflessi, IRAP e INAIL, e sono assoggettati alle contribuzioni previdenziali e alle ritenute fiscali.

2. Le somme risultanti dallo scorporo di cui al precedente comma vengono erogate in parti uguali agli Avvocati assegnati all'ufficio legale entro il mese successivo all'incasso da parte dell'Ente.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art 9 comma 6 della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati assegnati all'ufficio legale è dovuta la liquidazione del compenso, in parti uguali, nella misura minima prevista dal vigente tariffario forense, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale patrocinatore.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del DL 24.6.2014 n. 90 a ciascun avvocato non potrà essere corrisposta una somma superiore al suo trattamento economico complessivo.

5. I compensi di cui al presente regolamento saranno corrisposti, secondo le modalità previste dalla legge, entro il mese successivo alla richiesta di liquidazione.

ART. 5

Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai compensi relativi ai contenziosi conclusi con sentenza pubblicata dal 01.01.2024.